

Informazioni per il cliente e Condizioni generali d'assicurazione

Carte LOEB Club Visa e LOEB Gold Club Visa

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità della società di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno fede esclusivamente la polizza assicurativa e le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Assistance, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per quanto riguarda la protezione giuridica shopping, l'assicuratore è Dextra Rechtsschutz AG, con sede in Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo.

Chi è il contraente dell'assicurazione?

Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata Bonuscard con sede in Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo.

Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, si evincono dal contratto d'assicurazione collettivo e dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per orientarsi in merito alle diverse componenti assicurative, si richiama l'attenzione alla panoramica delle prestazioni assicurative e di servizi definite qui di seguito.

Carte LOEB Club Visa e LOEB Gold Club Visa

Protezione giuridica shopping

– Assunzione dei costi per controversie legali in relazione all'uso della carta per l'acquisto di beni (uso della carta di almeno il 50%).

Garanzia Best Price

– Compensazione della differenza tra il prezzo effettivamente pagato e un'offerta di prezzo per lo stesso articolo che sia inferiore di almeno CHF 20.- (utilizzo della carta di almeno il 50%).

Assicurazione consegna merci e trasporto

– Assunzione delle spese in caso di furto, rapina, distruzione o danneggiamento nonché di mancato arrivo dell'oggetto assicurato in caso di spedizione (utilizzo della carta almeno al 50%).

Estensione della garanzia

– Indennizzo delle spese di riparazione o di sostituzione di un apparecchio assicurato che sia inutilizzabile a causa di difetti di materiale e/o di fabbricazione dopo la garanzia del fabbricante o del rivenditore (utilizzo della carta di almeno il 50%).

Chi sono le persone assicurate o i beneficiari?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta LOEB Club Visa e LOEB Gold Club Visa valida, non revocata e rilasciata da BonusCard, una copertura assicurativa e un diritto proprio del beneficiario in diretta relazione con le prestazioni assicurative.

Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è generalmente valida in tutto il mondo durante il periodo di assicurazione. Sono riservate le restrizioni locali nelle Condizioni Speciali per le singole componenti dell'assicurazione o del servizio, così come le sanzioni economiche o commerciali o gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera che sono in conflitto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni essenziali?

Questo elenco contiene solo le esclusioni più usuali. Altre esclusioni risultano dalle disposizioni sulle esclusioni (eventi, oggetti, sinistri, prestazioni e beni non assicurati) delle Condizioni Generali d'Assicurazione e dalla LCA:

Tutte le componenti assicurative

- Non sono assicurati eventi causati dalla persona assicurata come segue:
 - negligenza grave o atto / o omissione intenzionale;
 - reati o crimini perpetrati o tentati
- Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: guerra, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche e relative conseguenze;

Garanzia Best Price

- Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per gli oggetti offerti (non pubblicamente) soltanto a un cerchio limitato di acquirenti (es. shop per studenti o collaboratori), gli oggetti delle liquidazioni dei negozi, i dispositivi mobili, gli ausili medici, gli oggetti usati e la merce di seconda mano.

Assicurazione consegna merci e trasporto

- Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per i danni risultanti da normale usura o deterioramento, da errori di fabbricazione o materiale, da deperimento interno o caratteristiche naturali dell'oggetto, da errato utilizzo, dall'azione della temperatura e degli agenti atmosferici. Inoltre non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni per i quali, per contratto, è tenuto a rispondere un terzo (fabbricante, venditore o riparatore); non sono neppure coperti animali, piante, veicoli a motore, beni di consumo e beni deteriorabili con durata limitata, articoli di gioielleria e orologi, metalli preziosi, pietre preziose, oggetti usati.

Estensione della garanzia

- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i dispositivi aventi un valore (prezzo d'acquisto) inferiore a CHF 100.-, i dispositivi privi di numero di serie o il cui numero di serie è irricognoscibile, i dispositivi privi di garanzia del fabbricante o del rivenditore, i dispositivi per i quali, al momento del sinistro, non è ancora scaduta la garanzia legale o contrattuale del fabbricante, del venditore o del riparatore, i dispositivi che sono o sono stati usati per scopi professionali o commerciali, gli errori o i malfunzionamenti non coperti dalla garanzia originaria del fabbricante, gli impianti tecnici (come ad esempio riscaldamento, riscaldamento a pavimento, piscina, idromassaggio, aspirapolvere centralizzato, avvolgibili e tende elettrici, illuminazione, impianti di generazione di corrente, antenne, utensili elettrici, trattori tosaerba, robot tosaerba), componenti sostituibili di apparecchi o materiali di consumo di apparecchi con durata limitata e che devono essere sostituiti regolarmente.

A quanto ammonta il premio?

Tali coperture assicurative fanno parte del pacchetto di prestazioni delle carte LOEB Club Visa e LOEB Gold Club Visa; i premi vengono applicati tramite la BonusCard.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA:

- In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che può contribuire a ridurre e chiarire il danno;
- La persona assicurata deve soddisfare completamente i propri obblighi contrattuali e i loro obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (tra l'altro, notifica immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nel punto I 11).
- Se la persona assicurata o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della carta LOEB Club Visa e LOEB Gold Club Visa. La copertura assicurativa termina con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare della carta) oppure con la rescissione del contratto di assicurazione collettivo, sottostante alla presente assicurazione, tra BonusCard e Allianz Assistance. La copertura assicurativa per gli oggetti acquistati con la carta, nell'ambito della validità del contratto della carta di credito o del contratto collettivo di assicurazione, resta valida fino alla scadenza della copertura anche in caso di risoluzione del contratto della carta di credito o del contratto collettivo di assicurazione.

Come tratta i dati Allianz Assistance?

L'informativa sulla protezione dei dati spiega come proteggiamo i vostri dati. Per leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati, cliccare su www.allianz-partners.com/informativaprivacy-partner.

Panoramica delle prestazioni assicurative e dei servizi

Assicurazioni	Prestazioni assicurative	Somma assicurata (massima)	
A Protezione giuridica shopping	Assunzione dei costi per controversie legali in relazione all'uso della carta per l'acquisto di beni (uso della carta di almeno il 50%).	per sinistro e anno	CHF 15'000.–
B Garanzia Best Price	Compensazione della differenza tra il prezzo effettivamente pagato e un'offerta di prezzo per lo stesso articolo più conveniente di almeno CHF 20.– (utilizzo della carta di almeno il 50%).	per evento e anno	CHF 4'000.–
C Assicurazione consegna merci e trasporto	Assunzione delle spese in caso di furto, rapina, distruzione o danneggiamento nonché di mancato arrivo dell'oggetto assicurato in caso di spedizione (utilizzo della carta di almeno il 50%).	per sinistro / max. per anno civile	CHF 3'000.– CHF 15'000.–
D Estensione della garanzia	Indennizzo delle spese di riparazione o di sostituzione di un apparecchio assicurato che sia inutilizzabile a causa di difetti di materiale e/o di fabbricazione dopo la garanzia del fabbricante o del rivenditore (utilizzo della carta di almeno il 50%).	per anno	CHF 4'000.–

Servizi	Prestazioni di servizi	Tipo di assicurazione
E Servizio blocco carte clienti	Blocco delle carte bancarie, postali, di credito e clienti, nonché delle carte SIM. in caso di furto, rapina o smarrimento.	Prestazione di servizio

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) Carte LOEB Club Visa e LOEB Gold Club Visa

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Pars), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata Bonuscard, ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione (LCA).

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.

I	Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative	3
II	Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione	5
A	Protezione giuridica shopping	5
B	Garanzia Best Price	5
C	Assicurazione consegna merce e trasporto	6
D	Estensione della garanzia	6
III	Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio	7
E	Servizio blocco carte clienti	7

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.

Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono solo nella misura in cui le disposizioni particolari per le singole componenti assicurative o di servizio non prevedano disposizioni contrarie.

1 Persone assicurate

- 1.1 La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata o assicurato) di una carta LOEB Club Visa e LOEB Gold Club Visa (di seguito denominato carta) attivata, valida e non revocata, rilasciata da BonusCard, il quale è associato al contratto di assicurazione collettivo.
- 1.2 I titolari di una carta beneficiano di una copertura assicurativa, oppure hanno diritto alle prestazioni nell'ambito di tutti i servizi sotto elencati e delle componenti assicurative.

2 Validità geografica

La copertura assicurativa vale a livello mondiale, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di validità nelle Disposizioni Particolari alle singole componenti assicurative o prestazioni di servizi.

3 Inizio, durata e portata della protezione assicurativa

- 3.1 La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della carta e termina alla scadenza della carta o, rispettivamente, con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare della carta) oppure con la rescissione del contratto di assicurazione collettivo, sottostante alla presente assicurazione, tra BonusCard e Allianz Assistance. La copertura assicurativa per gli oggetti acquistati con la carta, nell'ambito della validità del contratto della carta di credito o del contratto collettivo di assicurazione, resta valida fino alla scadenza del termine di copertura anche in caso di risoluzione del contratto della carta di credito o del contratto collettivo di assicurazione.
- 3.2 Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al momento del verificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli eventuali ulteriori obblighi ai sensi del paragrafo I 4 e in conformità alle "Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative" (si confronti il paragrafo II), deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del verificarsi dell'evento:
- Attestazione di un contratto di carta di credito valido per la carta (numero della carta di credito);
 - Prova che l'oggetto interessato o il dispositivo interessato è stato pagato almeno per il 50% con la carta dal titolare della carta assicurato.
- 3.3 Le attuali CGA sono rese disponibili al titolare della carta dal contraente dell'assicurazione per via elettronica. Firmando o utilizzando la carta il titolare della stessa conferma la validità di queste CGA e dichiara di essere a conoscenza del loro contenuto.

4 Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 La persona assicurata è tenuta a contribuire nel limitare il danno e a chiarire il sinistro.
- 4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11).
- 4.3 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.

5 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

6 Eventi e prestazioni non assicurati

- 6.1 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:
- colpa grave o premeditazione od omissione;
 - crimini, reati perpetrati o di volta in volta tentati.
- 6.2 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.
- 6.3 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.

7 Definizioni

- 7.1 Svizzera
Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

8 Clausola complementare

- 8.1 In caso di assicurazione cumulativa Allianz Assistance eroga le proprie prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa quindi ad Allianz Assistance fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata. Le spese sono riscalate in toto e una tantum.
- 8.2 Se tuttavia Allianz Assistance ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede ad Allianz Assistance, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).

9 Gerarchia normativa

Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.

10 Foro competente e diritto applicabile

- 10.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

11 Indirizzo per contatti

Allianz Assistance
Richtiplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen
Info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione

A Protezione giuridica shopping

1 Persone e caratteristiche assicurate

- 1.1 Sono assicurati tutti i titolari di una carta attivata e valida.
1.2 Gli assicurati godono di una copertura in caso di controversie risultanti dai contratti per i quali il titolare della carta ha pagato il proprio debito almeno per il 50% con una carta.

2 Questioni, controversie e procedimenti legali rientranti nella copertura assicurativa

Controversie risultanti dai contratti di compravendita di merci, conclusi dall'assicurato a fini non commerciali e per i quali la somma dovuta è stata pagata almeno per il 50% dell'importo dovuto con una carta.

3 Prestazioni assicurate

- 3.1 Prestazioni legali di avvocati e giuristi di Dextra Protezione giuridica SA.
3.2 Prestazioni monetarie fino ai massimali indicati nella panoramica delle prestazioni assicurate:

- onorari degli avvocati secondo le tariffe locali con esclusione dei patti di quota lite
- spese necessarie per perizie e analisi
- spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione
- spese di viaggio necessarie in caso di citazioni di comparizione al di fuori del cantone di domicilio
- perdita di guadagno dimostrata in caso di citazione di comparizione
- spese ripetibili accordate alla controparte
- cauzioni penali (solo a titolo di anticipo, per evitare una carcerazione preventiva)

Da ciò si detraggono le spese d'intervento accordate all'assicurato nell'ambito del procedimento o della conciliazione.

- 3.3 Per più casi giuridici inerenti la medesima fattispecie e per tutti i sinistri relativi a una stessa polizza in un anno assicurativo il massimale è disponibile una sola volta.
3.4 Riscatto del sinistro: Dextra Protezione giuridica SA può ottenere l'esonero dal suo obbligo alle prestazioni risarcendo l'importo corrispondente al profitto materiale della controversia.

4 Casi e prestazioni non assicurati (con riserva delle informazioni, della consulenza e del sostegno legali)

- 4.1 Casi riguardanti conducenti/piloti/utilizzatori di un veicolo, un velivolo o un'imbarcazione non autorizzati come tali.
4.2 Rivendicazione di crediti che sono stati ceduti all'assicurato.
4.3 Controversie in seguito a eventi bellici o terroristici, scioperi, scissione o fusione nucleare.
4.4 Controversie tra persone che sono assicurate dalla stessa polizza. In questi casi è assicurato solo il titolare della carta.
4.5 Controversie nel contesto dell'investimento e dell'amministrazione di valori patrimoniali, riguardanti oggetti d'arte, titoli e transazioni speculative.
4.6 Controversie di diritto societario e controversie connesse a partecipazioni societarie.
4.7 Controversie con Dextra Protezione giuridica SA, i suoi collaboratori o i suoi incaricati.

5 Ambito di validità locale e temporale

- 5.1 L'assicurazione vale in tutto il mondo, con le seguenti limitazioni:
- I procedimenti dinanzi a tribunali e autorità giudiziarie sono assicurati soltanto nei Paesi in cui, al momento della segnalazione dei sinistri, l'indice Corruption Perceptions, aggiornato in base alla trasparenza internazionale <http://www.transparency.org/country> raggiunge un minimo di 30 su 100.
 - I procedimenti dinanzi ai tribunali arbitrali al di fuori della Svizzera o dinanzi a tribunali arbitrali internazionali non sono assicurati.
 - La mediazione è assicurata esclusivamente in Svizzera.
- 5.2 Dextra Protezione giuridica SA non concede protezione giuridica se la necessità di assistenza giuridica è subentrata prima dell'entrata in vigore della copertura assicurativa (prima dell'attivazione della carta) oppure se era già allora prevedibile.

6 Gestione di un sinistro / Libera scelta dell'avvocato / Divergenze d'opinione

- 6.1 La notifica della necessità di assistenza giuridica va effettuata immediatamente online, via e-mail, posta o telefono presso Dextra Protezione giuridica SA. Tutta la documentazione che riguarda il caso giuridico va inoltrata a Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo. Contatto: tel. +41 44 296 60 60, info@dextra.ch, www.dextra.ch.
- 6.2 A patto che non sussista un diretto pericolo di mora, la persona assicurata non può incaricare alcun rappresentante legale, avviare alcun procedimento, addivenire ad alcun accordo né adottare alcun mezzo legale, pena il pagamento delle spese supplementari che ne risultano.
- 6.3 Dextra Protezione giuridica SA fornisce consulenza alla persona assicurata e avvia le misure idonee, d'intesa con essa. Qualora non ne derivino costi aggiuntivi, la persona assicurata può proporre in qualsiasi momento a Dextra Protezione giuridica SA il proprio patrocinatore. Il patrocinatore deve essere svincolato dal segreto professionale.
- 6.4 La persona assicurata ha il diritto giuridico di scegliere liberamente il proprio patrocinatore in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure in caso di un conflitto di interesse. Se Dextra Protezione giuridica SA rifiuta il patrocinatore scelto, la persona assicurata può proporre tre altri nominativi, tra cui Dextra Protezione giuridica SA deve accettarne uno. La persona assicurata può scegliere anche un patrocinatore suggerito da Dextra Protezione giuridica SA.
- 6.5 Laddove Dextra Protezione giuridica SA fornisca consulenza e sostegno agli assicurati senza riserve, ciò non va inteso come promessa di fornire una copertura.
- 6.6 Dextra Protezione giuridica SA declina qualsiasi responsabilità per consulenze verso le quali non ha alcun obbligo giuridico, nella misura in cui ciò sia ammissibile per legge.
- 6.7 In caso di divergenze di opinione tra le persone assicurate e Dextra Protezione giuridica SA riguardo le misure da adottare, in particolare qualora Dextra Protezione giuridica SA ritenga l'intervento senza prospettive, la persona assicurata può richiedere entro un termine di 14 giorni dal ricevimento della lettera motivata di Dextra Protezione giuridica SA che la questione sia giudicata da un arbitro, che va designato congiuntamente e che non deve avere un rapporto di fiducia con nessuna delle parti.

B Garanzia Best Price

1 Somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Oggetti assicurati

Sono assicurati i beni mobili per l'uso personale pagati dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta attivata e valida.

3 Entità e presupposti della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dall'acquisto dell'oggetto assicurato e ha una durata di 14 giorni. Occorre presentare la prova che l'oggetto acquistato è stato pagato dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta attivata e valida (ricevuta della transazione o conteggio mensile delle transazioni effettuate con la carta).

4 Prestazioni assicurate

Se nei 14 giorni successivi alla data di acquisto (transazione della carta) di un oggetto assicurato ai sensi del punto II B 2 la persona assicurata riscontra che un oggetto identico a quello assicurato (per modello, dotazioni, prestazioni e numero di modello) è offerto a un prezzo più conveniente di almeno CHF 20.–, Allianz Assistance rimborsa all'assicurato, tenendo conto delle somme assicurate concordate, la differenza stabilita tra il prezzo effettivamente pagato e l'offerta più conveniente riscontrata in modo comprovabile. In tal caso sia il venditore dell'oggetto assicurato sia l'offerente dell'articolo identico devono essere esercenti con sede in Svizzera (es. negoziante, venditore per corrispondenza o fornitore tramite Internet).

5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 4)

In caso di sinistro occorre inviare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata al punto I 3.2 e al punto I 4) all'indirizzo indicato nel modulo per la segnalazione dei sinistri:

- ricevuta d'acquisto o conferma dell'ordine, indicanti il prezzo e la data di acquisto.
- Ricevuta della transazione o copia del conteggio mensile.
- Prova datata della differenza di prezzo (es. prospetto commerciale esauriente, volantino, inserzione, conferma, stampa di pagine web).

6 Oggetti non assicurati (a integrazione del punto I 6)

- Gli oggetti offerti (non pubblicamente) soltanto a una cerchia limitata di acquirenti (es. shop per studenti o collaboratori).
- Gli oggetti delle liquidazioni dei negozi.
- I dispositivi mobili.
- Gli ausili medici (es. occhiali, apparecchiature medicali, protesi, accessori medicali).
- Oggetti usati e merce di seconda mano.
- Veicoli a motore.

C Assicurazione consegna merce e trasporto

1 Entità della copertura assicurativa, somma assicurata, prestazioni assicurative, oggetti ed eventi assicurati

- 1.1 Entità della copertura assicurativa
- 1.1.1 La copertura assicurativa decorre dalla consegna dell'oggetto assicurato al momento dell'acquisto (nessuna spedizione) e ha una durata di 30 giorni comprensiva del trasporto fino al luogo di destinazione definitivo.
- 1.1.2 Per gli oggetti trasportati da uno spedizioniiere (spedizione), la copertura assicurativa decorre dall'addebito dell'importo dell'acquisto sulla carta assicurata o dalla consegna dell'oggetto allo spedizioniiere. Dal momento della consegna dell'oggetto da parte dello spedizioniiere all'assicurato, la copertura assicurativa ha una durata di 30 giorni.
- 1.2 Somma assicurata
- 1.2.1 Le somme assicurate sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative.
- 1.2.2 Per ogni sinistro è detratta una franchigia di CHF 50.–.
- 1.3 Prestazioni assicurative
- 1.3.1 In caso di oggetti rubati o distrutti, Allianz Assistance ha la facoltà di scegliere se corrispondere un risarcimento in natura o, tenendo conto della somma assicurata definita al punto II C 1.2, il prezzo d'acquisto pagato.
- 1.3.2 In caso di oggetti danneggiati, Allianz Assistance ha la facoltà di scegliere se far riparare gli stessi o, tenendo conto della somma assicurata definita al punto II C 1.2, risarcire le spese di riparazione necessarie, tuttavia per un importo non superiore al prezzo d'acquisto.
- 1.3.3 Per gli oggetti facenti parte di una coppia o di un set è prestata una copertura assicurativa fino a concorrenza del prezzo d'acquisto – tenendo conto della somma assicurata definita al punto II C 1.2 – qualora gli oggetti non danneggiati non siano utilizzabili o integrabili singolarmente.
- 1.4 Oggetti assicurati
- Sono assicurati i beni mobili per l'uso personale pagati dalla persona assicurata con una carta per almeno il 50%.
- 1.5 Eventi assicurati
- Furto, distruzione, danneggiamento dell'oggetto assicurato.

2 Eventi e oggetti non assicurati (a integrazione del punto I 6)

- 2.1 Eventi non assicurati
- Normale usura o deterioramento
 - Errori di fabbricazione o materiale, deperimento interno o caratteristiche naturali dell'oggetto.
 - Uso errato.
 - Effetti della temperatura o atmosferici.
- 2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni per i quali, per contratto, è tenuto a rispondere un terzo (fabbricante, venditore o riparatore).
- 2.3 Oggetti non assicurati
- Denaro contante, assegni, assegni turistici, tutti gli altri titoli e i biglietti d'ingresso nonché gli altri titoli di proprietà, i metalli preziosi (in forma di riserve, lingotti o merci di scambio), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
 - Animali e piante nonché veicoli a motore.
 - Beni di consumo e beni deperibili con durata limitata, es. alimenti e generi voluttuari, cosmetici ecc. Eccezione: i cosmetici sono espressamente coperti contro il furto e contro il mancato recapito, in caso di spedizione.

- Articoli di gioielleria e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, se indossati o utilizzati non conformemente alle disposizioni o se portati senza essere personalmente custoditi dal titolare della carta.
- Merce usata (gli oggetti d'arte non sono considerati merce usata).
- Oggetti acquistati con un uso fraudolento o non autorizzato della carta.

3 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 4)

- 3.1 Un furto deve essere denunciato al competente ufficio di polizia entro 48 ore dalla sua scoperta.
- 3.2 In caso di furto i seguenti documenti devono essere oltre ai giustificative di cui al punto I 3.2 inoltrati agli indirizzi di contatto di Allianz Assistance indicati al punto I 11 (a seconda dell'evento assicurato):
In caso di furto, distruzione, danneggiamento o mancato recapito in caso di spedizione
- ricevuta originale dell'acquisto, indicante il prezzo e la data di acquisto;
 - relativa ricevuta della carta o una copia del conteggio mensile;
 - prova che l'oggetto interessato sia stato pagato dalla persona assicurata per almeno il 50% con la propria carta attivata, valida;
 - prova di un contratto valido per la carta concluso con BonusCard;
 - il ricorso di terzi (anche assicurazioni) per lo stesso sinistro;
 - altre eventuali informazioni utili per determinare il risarcimento.
- In aggiunta, in caso di furto:
- verbale della polizia.
- Inoltre, in caso di spedizione degli oggetti assicurati:
- prova che l'importo dell'acquisto dell'oggetto assicurato è stato addebitato sulla carta assicurata (data) o che l'oggetto è stato spedito;
 - verbale di accertamento dei fatti.
- In caso di mancato recapito dell'oggetto assicurato (spedizione)
- copia della lettera di reclamo inviata dalla persona assicurata al venditore, qualora il venditore possa essere contattato;
 - conferma del reclamo da parte del venditore, qualora il venditore ne abbia rilasciata una.
- 3.3 Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz Assistance fino alla definitiva risoluzione del sinistro e su sua richiesta essere inviati, a carico dell'assicurato, per la perizia.

D Estensione della garanzia

Importante: al verificarsi di un evento assicurato occorre contattare immediatamente Allianz Assistance al numero di telefono +41 44 283 38 30 e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure e all'assunzione delle relative spese.

1 Ambito di validità locale

L'assicurazione vale esclusivamente per i dispositivi acquistati presso un esercente (es. negoziante, venditore per corrispondenza, fornitore tramite Internet) con sede in Svizzera o in un Paese confinante.

2 Dispositivi assicurati

- 2.1 Dispositivi nuovi, delle categorie merceologiche di seguito elencate, pagati dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta, aventi una garanzia del fabbricante o una garanzia del rivenditore e un valore (prezzo d'acquisto) di almeno CHF 100.– e che, in caso di sinistro, non abbiano più di quattro anni nel momento in cui si verifica l'evento dannoso:
- Elettrodomestici (cosiddetti "bianchi") come ad esempio lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni, microonde, robot da cucina, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, spazzolini elettrici, rasoi, asciugacapelli, dispositivi elettronici per l'intrattenimento (cosiddetti "bruni") come ad esempio televisori, proiettori, lettori DVD/BlueRay, sistemi di home cinema, impianti Hi-Fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere, dispositivi GPS, console di gioco. Dispositivi elettrici per la comunicazione (cosiddetti "grigi") come ad esempio telefoni cellulari, tablet, wearable, computer, notebook, stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, hard disc esterni.
- 2.2 Gli accessori (ad esempio adattatori, cavi e trasformatori) sono assicurati solo se acquistati assieme a un dispositivo assicurato e sono stati usati per/con il relativo dispositivo conformemente alla disposizioni.

3 Presupposti della copertura assicurativa

Occorre presentare la prova che l'oggetto acquistato è stato pagato dalla persona assicurata almeno per il 50% con una carta (ricevuta della transazione o conteggio mensile delle transazioni effettuate con la carta).

4 Somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative. Il massimale indennizzato è di CHF 4'000.– all'anno.

5 Prestazione assicurativa

Allianz Assistance indennizza la persona assicurata per le spese direttamente sostenute per la riparazione o la sostituzione di un dispositivo assicurato, ai sensi del punto II D 2, non funzionante a seguito di difetti di materiale e/o fabbricazione. La presente estensione della garanzia decorre dalla scadenza della garanzia del fabbricante o del rivenditore e ha una durata di 24 mesi.

6 Eventi, dispositivi e prestazioni non assicurati (a integrazione del punto I 6)

- 6.1 Dispositivi aventi un valore (prezzo d'acquisto) inferiore a CHF 100.–.
- 6.2 Dispositivi privi di numero di serie o il cui numero di serie è irricognoscibile.
- 6.3 Dispositivi privi della garanzia del fabbricante o del rivenditore.
- 6.4 Dispositivi per i quali, al momento del sinistro, non è ancora scaduta la garanzia legale o contrattuale del fabbricante, del venditore o del riparatore.
- 6.5 Dispositivi che sono o sono stati usati a scopi professionali o commerciali.
- 6.6 Eventi e cause direttamente o indirettamente riconducibili a agenti esterni come ad esempio trasporto, consegna, installazione, danno conseguente a incidente, utilizzo errato, danni da fuoco, acqua o liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, danno dovuto a negligenza, a interruzione di corrente, a variazioni di corrente o linee di alimentazione e scarico erroneamente allacciate.
- 6.7 Errori o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia originale del fabbricante.
- 6.8 Danni conseguenti, spese di terzi, assistenza, ispezioni, pulizia, riparazioni di estetica che non influiscono sul funzionamento, virus, errori di software.
- 6.9 Riparazione o sostituzione di dispositivi assicurati non precedentemente autorizzate da Allianz Assistance.
- 6.10 Impianti tecnici (come ad esempio riscaldamento, riscaldamento a pavimento, piscina, idromassaggio, aspirapolvere centralizzato, avvolgibili e tende elettrici, illuminazione, impianti di generazione di corrente, antenne).
- 6.11 Veicoli di qualsiasi tipo nonché velivoli di qualsiasi tipo, compresi i relativi accessori e la relativa dotazione.
- 6.12 Utensili elettrici, trattori tosaerba, robot tosaerba.
- 6.13 Componenti sostituibili di apparecchi o materiali di consumo di apparecchi con durata limitata e che devono essere sostituiti regolarmente come ad esempio fusibili, accumulatori, batterie, supporti di dati, nastri magnetici, tasti, cartucce di stampa, cartucce del toner, pulsanti, mouse di computer, telecomandi, joystick e altri dispositivi di comando esterni, sacchetti, spazzole e utensili di aspirapolvere, lampadine e tubi fluorescenti ecc.

7 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 4)

- 7.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o l'avente diritto dovrà informare immediatamente Allianz Assistance al numero di telefono +41 44 283 38 30 e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure e all'assunzione delle relative spese.
- 7.2 In caso di sinistro occorre inviare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata al punto I 3.2 e al punto I 4) all'indirizzo indicato nel modulo per la segnalazione dei sinistri:
 - copia della ricevuta d'acquisto o del certificato di garanzia (se disponibile) con data (inizio della garanzia del fabbricante o del rivenditore).
 - ricevuta della transazione o copia del conteggio mensile.
 - in caso di riparazioni: fattura indicante nome, indirizzo, numero di telefono dell'azienda/della persona che ha riscontrato l'errore del dispositivo e che può eseguire la riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante.
 - in caso di sostituzione: copia della ricevuta d'acquisto.

III Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio

E Servizio blocco carte clienti

1 Prestazione di servizi

In caso di rapina, furto e perdita di carte di pagamento personali e carte SIM permessi in Svizzera a nome della persona assicurata, la persona assicurata può richiedere assistenza. Allianz Assistance cercherà di bloccare tutte le carte indicate presso i relativi istituti (società emittente, banca, posta ecc.). Se il rispettivo istituto non effettua il blocco, Allianz Assistance informerà la persona assicurata comunicandole il numero telefonico dell'istituto in questione. Per utilizzare le prestazioni del servizio di blocco carte di credito e carte clienti, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su

Telefon +41 44 283 34 46
Telefax +41 44 283 33 33

2 Responsabilità

Allianz Assistance non risponde dei danni derivanti dalla mancata reperibilità dei rispettivi istituti, nonché dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte pagamento personali e carte SIM.